

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2990

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI STASIO, OLGIATI, EMILIOZZI, BUFFAGNI, GRANDE, DE CARLO,  
FANTINATI, BERTI, DEL RE, MARINO, BALDINO**

Modifica all'articolo 72 della Costituzione, in materia di procedimento parlamentare per l'esame delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

*Presentata il 31 marzo 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro ordinamento costituzionale si contraddistingue per una forte apertura internazionalistica. L'articolo 10 della Costituzione è dedicato ai rapporti con il diritto internazionale consuetudinario, mentre l'articolo 11 contraddistingue l'Italia come uno Stato promotore di pace, ben disposto a limitazioni di sovranità finalizzate ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. Il nostro ordinamento prevede, altresì, la ratifica dei trattati internazionali, regolata dal combinato disposto degli articoli 80 e 87 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 80 prevede testualmente che: « Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o

importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ».

L'articolo 87, ottavo comma, prevede che il Presidente della Repubblica « ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere ». Generalmente è, quindi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad avviare l'iter di ratifica, valutando, di volta in volta, se sia necessaria o no la legge di autorizzazione di cui all'articolo 80. Fuori da queste ipotesi, l'atto è ratificato ai sensi dell'articolo 87 dal Presidente della Repubblica con apposito decreto. Con riferimento alla legge di autorizzazione alla ratifica, la Costituzione prevede all'articolo 72, quarto comma, che: « La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è

sempre adottata per i disegni di legge in materia (...) di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (...)», disponendo, così, la cosiddetta « riserva d'Assemblea ».

L'articolo 72 prevede, quindi, espressamente che la legge di autorizzazione delle Camere venga adottata in seduta plenaria con procedura ordinaria, ovvero attraverso « la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera », dopo un primo esame in Commissione, escludendo i procedimenti cosiddetti « decentrati » (articolo 72, terzo comma) o « misti » (come previsto dagli articoli 96 e 36 dei Regolamenti, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

Considerata l'interazione sempre più crescente tra gli Stati, nonché la dimensione delle organizzazioni sovranazionali, dall'inizio della XVIII legislatura (dati aggiornati al 31 marzo 2021) sono stati presentati in prima lettura alle Camere 181 disegni di legge di ratifica (82 al Senato della Repubblica e 99 alla Camera dei deputati). Di questi, 98 sono stati approvati da almeno una Camera e 69 sono stati promulgati e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, quindi divenuti legge. Nella XVII legislatura sono stati presentati in prima lettura alle Camere 246 disegni di legge di ratifica e 150 sono divenuti legge, mentre nella XVI legislatura sono stati presentati in prima lettura alle Camere 253 disegni di legge di ratifica e 141 sono divenuti legge. Complessivamente, quindi, negli ultimi tredici anni sono stati presentati alle Camere 680 dise-

gni di legge di ratifica e 360 di essi sono divenuti leggi.

A fronte di questi numeri, nella scorsa legislatura, la Giunta per il regolamento della Camera aveva individuato diversi modi per regolamentare in maniera più efficiente e rapido l'esame dei disegni di legge di ratifica con proposte che intervenivano esclusivamente sulla programmazione dei lavori e specificatamente sulla disciplina della discussione e dei tempi di intervento, non essendo possibile intervenire sul procedimento, in virtù di quanto previsto all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

Con la presente proposta di legge costituzionale, che si compone di un solo articolo, si propone, quindi, di sopprimere, al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, le parole: « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali », ovvero di eliminare dal nostro ordinamento la cosiddetta « riserva d'Assemblea » prevista per le leggi di autorizzazione alla ratifica.

Si auspica, infine, che a seguito dell'approvazione della presente proposta di legge costituzionale, le Camere possano, attraverso le opportune modifiche ai rispettivi Regolamenti, individuare le procedure per l'esame e per l'approvazione dei disegni di legge di ratifica assicurando una maggior efficienza e rapidità nell'esame ma, al contempo, prevedendo disposizioni di garanzia sui trattati che abbiano una particolare rilevanza politica o implicino importanti impegni finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, le parole: « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, » sono soppresse.



\*18PDL0141040\*